SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 9 gennaio 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 13 dicembre 2000, n. **900519.**

Agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992. Aggiornamento dell'elenco delle banche concessionarie e degli istituti collaboratori convenzionati riportato in allegato alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

CIRCOLARE 13 dicembre 2000, n. **900516.**

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 modificato ed integrato dai decreti ministeriali n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese. Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni al settore turistico-alberghiero.

CIRCOLARE 11 dicembre 2000, n. **901220.**

Attività di valutazione e controllo sull'efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

Da 00A15674 a 15676

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2000, n. **404.**

Interventi in favore del Museo nazionale del cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di contribuire, nell'ambito delle finalità e dei compiti attribuiti allo Stato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, alla valorizzazione ed al rilancio del Museo nazionale del cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino.

Art. 2.

1. Al Museo nazionale del cinema di Torino sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale e le opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della cinematografia e dei nuovi linguaggi audiovisuali;

b) effettuare acquisti, scambi e prestiti per l'incremento delle collezioni esistenti, con specializzazione in materia di pre-cinema e di tecniche della produzione e della riproduzione dell'immagine;

c) svolgere attività informative, di studio, didattiche e promozionali in Italia e all'estero;

d) concorrere alla realizzazione a Torino, in collaborazione con le istituzioni competenti, di un polo europeo di documentazione, di ricerca, di formazione e di produzione in materia di comunicazione audiovisiva, in un quadro di relazioni internazionali.

Art. 3.

1. Il Museo nazionale del cinema ha sede in Torino presso la Mole Antonelliana.

2. Il comune di Torino provvede al restauro ed al recupero funzionale della Mole Antonelliana e, in collaborazione con gli altri soci fondatori, al nuovo allestimento del Museo nazionale del cinema nonché all'incremento delle collezioni.

Art. 4.

1. Per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, è assegnato al comune di Torino un contributo straordinario di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

2. Per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo nazionale del cinema di Torino e comunque per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, al Museo stesso è assegnato, a decorrere dall'anno 2000, un contributo ordinario annuo di un miliardo di lire.

Art. 5.

1. Con regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo disciplina i rapporti tra la Scuola nazionale di cinema, il Museo nazionale del cinema di Torino, le altre cineteche promosse dalle regioni o dagli enti locali e le altre cineteche pubbliche e private che fruiscono di contributi pubblici, al fine di realizzare il più efficace coordinamento delle loro attività e di migliorare la circolazione e la fruizione da parte del pubblico e degli studiosi del materiale conservato, nonché al fine di razionalizzare le modalità di conservazione del materiale audiovisivo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, al comma 3, dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono soppresse le parole da: «e coordina » fino alla fine del comma.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a lire un miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 482):

Presentato dall'on. NOVELLI ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25 luglio 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 15 dicembre 1998, il 16 febbraio 1999, il 20 ottobre 1999, il 16 novembre 1999, il 1° febbraio 2000, il 29 novembre 2000, il 13 dicembre 2000.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 14 dicembre 2000.

Esaminato ed approvato dalla VII commissione, in sede legislativa il 14 dicembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4925):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 18 dicembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20 dicembre 2000 e approvato il 21 dicembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), è il seguente:

«Art. 1 *(Presupposti e finalità della legge)*. — Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.».

Note all'art. 5, comma 1:

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).*

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis).».

— Il testo del comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 (Trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema»), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Settori di attività)*.

(Omissis).

3. La Cineteca nazionale provvede al restauro di opere della cinematografia nazionale; alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, nonché alla conservazione dei negativi delle opere filmiche, nei casi di film assistiti dal fondo di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa svolge attività di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il settore della formazione, ricerca e sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto».

01G0002

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Lanciano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Lanciano (Chieti) ed il sindaco, nella persona del dott. Nicola Fosco;

Considerato che, in data 8 novembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lanciano (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Bartoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lanciano (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Nicola Fosco.

Il citato amministratore, in data 8 novembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2822/13/Gab. del 30 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lanciano (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Bartoli.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

01A0068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Valenzano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Valenzano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valenzano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Maria Latorre è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valenzano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico datato 20 novembre 2000 ed in pari data acquisito al protocollo dell'ente, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 670/13.1/Gab. del 20 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Maria Latorre.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

01A0069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Villanova Mondovì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Villanova Mondovì (Cuneo) ed il sindaco nella persona del sig. Vincenzo Tomatis;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Villanova Mondovì (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villanova Mondovì (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Tomatis.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il sig. Vincenzo Tomatis è stato eletto alla carica di consigliere della regione Piemonte.

In conseguenza della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'opzione espressa dal sindaco del comune di Villanova Mondovì per la carica di consigliere regionale, il consiglio comunale, con deliberazione n. 71 del 30 ottobre 2000, ha dichiarato la decadenza del signor Vincenzo Tomatis dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del sopracitato decreto legislativo, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villanova Mondovì (Cuneo).

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

01A0070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Ronco Canavese, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Ronco Canavese (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Rodolfo Recrosio;

Considerato che, in data 8 novembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ronco Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaido Vulpetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ronco Canavese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consaltazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sign. Rodolfo Recrosio.

Il citato amministratore, in data 8 novembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab.00001863 del 29 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ronco Canavese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guido Vulpetti.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

01A0071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Wibke Rommling nata a Schwalmstadt-Ziegenhain il 18 ottobre 1974, cittadina tedesca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico «Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito il 2 marzo 1974 presso la Fachhochschule di Fulda (Germania), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante;

Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo sopra indicato;

Preso atto che la richiedente ha documentato una vasta esperienza professionale, nel campo dell'assistenza sociale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 giugno 2000;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Wibke Rommling, nata a Schwalmstadt-Ziegenhaim, il 18 ottobre 1974 cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di anni uno presso un servizio pubblico rivolto ad utenze di adulti;

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: metodi e tecniche del servizio sociale, principi e fondamenti del servizio sociale e ricerca sociale.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel decreto consiste in un colloquio orale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dell'assistente sociale tutor.

01A0073

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Andreola Anastasia, nata il 10 febbraio 1970 a Nikaia (Grecia), cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso della laurea in ingegneria meccanica conseguita presso il Politecnico nazionale Metsovio nel giugno 1997;

Considerato che la richiedente è una professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante l'iscrizione all'ordine degli ingegneri in Grecia dal 19 giugno 1999, al numero 82347;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 28 giugno 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Andreola Anastasia, nata il 10 febbraio 1970 a Nikaia (Grecia), cittadina greca, è riconosciuto il titolo di ingegnere meccanico di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta dalla richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: scienza delle costruzioni.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A0074

DECRETO 19 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale inglese quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Peter Reynolds, nato a Cavan (Irlanda) il 20 febbraio 1968, cittadino irlandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di ingegneria chimica conseguito presso la Università nazionale d'Irlanda di Dublino in data 26 luglio 1989;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere iscritto al «The Engineering Council» come «chartered engineer» dal marzo 1998 e di aver maturato una notevole esperienza professionale nel campo ingegneristico;

Considerato che i titoli accademici e professionali di cui è insignito il sig. Reynolds ai sensi dell'ordinamento britannico, complessivamente considerati, hanno rilevanza — ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato tuttavia che la formazione professionale britannica nel campo dell'ingegneria risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che l'ingegnere italiano è in diritto di esercitare;

Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 febbraio 2000;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Peter Reynolds, nato a Cavan (Irlanda) il 20 febbraio 1968, cittadino irlandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio di questa professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di anni uno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, consiste in due esami sulle seguenti materie: 1) scienza delle costruzioni, 2) tecnica delle costruzioni.

Roma, 19 dicembre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A0072

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 2000.

Autorizzazione al «Centro di assistenza API S.p.a.», in Varese, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati ed iscrizione dello stesso all'albo dei C.A.F. dipendenti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *e)*, individua fra i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale i sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

Visto il libro soci nel quale sono iscritti n. 1254 sostituti d'imposta aventi complessivamente più di cinquantamila dipendenti;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Vista l'istanza presentata in data 30 ottobre 2000, con la quale il centro di assistenza API S.p.a., con sede in Varese, via Milano n. 16, legalmente rappresentato dall'ing. Alessandro Belli, chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 2 luglio 1999, a rogito notaio Franca Bellorini (n. 42611 di repertorio e n. 6118 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 31836617 stipulata con la compagnia assicuratrice UNIPOL S.p.a.;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precitato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La Società «Centro di assistenza API S.p.a.», con sede in Varese, via Milano n. 16, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, prevista dall'art. 34, comma 2, comma 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *b)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«albo dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° dicembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

01A0040

DECRETO 13 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici tributari di Catania, Messina e Milazzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irrregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i seguenti uffici hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro successioni di Catania - giorno 7 dicembre 2000;

ufficio del registro atti civili di Catania - giorno 7 dicembre 2000;

ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania - giorno 7 dicembre 2000;

ufficio del registro atti civili di Messina - giorno 9 dicembre 2000;

commissione tributaria provinciale di Messina - giorno 9 dicembre 2000;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo - giorno 9 dicembre 2000;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni, dell'ufficio del registro atti civili e dell'ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania nel giorno 7 dicembre 2000, dell'ufficio del registro atti civili e della commissione tributaria provinciale di Messina nonché dell'ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Milazzo nel giorno 9 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 dicembre 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A0029

DECRETO 13 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota del 5 dicembre 2000, con la quale l'ufficio del registro di Ostuni ha comunicato che nei giorni 1, 2, 4 e 5 dicembre 2000 (essendo il 3 dicembre 2000 domenica) sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione presso i locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio delle entrate;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni per i giorni 1, 2, 4 e 5 dicembre 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni per i giorni 1, 2, 4 e 5 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 dicembre 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

01A0028

DECRETO 21 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico - A.C.I., di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione protocollo n. 592 del 5 dicembre 2000, con la quale il dirigente dell'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Teramo ha segnalato alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello dell'Aquila che gli uffici resteranno chiusi il giorno 7 dicembre 2000 per adesione da parte del personale allo sciopero indetto dalle R.d.B. CUB;

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello dell'Aquila con nota n. 1/2408/24 del 6 dicembre 2000;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: giorno 7 dicembre 2000, regione Abruzzo: Pubblico registro automobilistico - A.C.I. - Ufficio provinciale di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 21 dicembre 2000

p. *Il direttore regionale:* CARDELLINI

01A0027

DECRETO 29 dicembre 2000.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ufficio italiano dei cambi per la rilevazione delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715, concernente la delega all'assunzione di impegni sul bilancio del Ministero delle finanze, da parte dei capi dell'Amministrazione centrale finanziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma della tassazione delle rendite finanziarie, che ha previsto la possibilità per il contribuente di scegliere tra tre regimi di tassazione: dichiarato, amministrato e gestito, in cui nei primi due regimi l'imposta è applicata secondo il criterio della realizzazione e nel terzo secondo il criterio della maturazione;

Visto, l'art. 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che ha previsto l'applicazione di uno strumento (cosiddetto «equalizzatore») attraverso il quale rendere equivalente, sotto il profilo finanziario, la tassazione effettuata mediante il regime gestito a quella effettuata mediante la dichiarazione e il regime amministrato e in base al quale le plusvalenze, le minusvalenze e i differenziali positivi e negativi, nonché i proventi e gli oneri di cui alle lettere *c-bis), c-ter), c-quater)* e *c-quinquies),* del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, per i quali sia superiore a dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso dei titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti, devono essere corretti applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2000 che ha individuato l'organo tecnico competente alla rilevazione delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, di cui al citato art. 82, comma 9, del TUIR nell'Ufficio italiano cambi, quale di agenzia nazionale di codifica per gli strumenti finanziari;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 4 agosto 2000 che ha stabilito, altresì, che con convenzione da stipularsi tra l'Ufficio italiano dei cambi e il Ministero delle finanze, da approvarsi con decreto ministeriale, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, nonché le modalità e i termini con i quali attuare lo scambio di informazioni;

Considerato che in data 28 dicembre 2000 è stata stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ufficio italiano dei cambi una convenzione che regolamenta la rilevazione, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, delle quotazioni dei titoli alla fine di ogni anno, l'individuazione delle modalità e dei tempi inerenti alla diffusione dei dati utili per l'«equalizzatore», nonché lo scambio di informazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ufficio italiano dei cambi, riportata in allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, che ha per oggetto la rilevazione, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, delle quotazioni dei titoli alla fine di ogni anno, l'individuazione delle modalità e dei tempi inerenti alla diffusione dei dati utili per l'«equalizzatore», nonché lo scambio di informazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

CONVENZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE QUOTAZIONI DEI TITOLI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI

TRA

Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate (di seguito indicato come «Amministrazione»), con sede in Roma, in viale Europa n. 242, codice fiscale n. 80207790587, legalmente rappresentato dal dott. Vincenzo Busa, nella qualità di direttore centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, espressamente delegato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, dott. Massimo Romano, con atto che si allega in originale alla presente convenzione,

E

L'Ufficio italiano dei cambi (di seguito indicato come «Ufficio»), ente pubblico, con sede in Roma, in via delle Quattro Fontane n. 123, codice fiscale n. 02450930587, legalmente rappresentato dal dott. Carlo Santini, nella qualità di direttore generale dell'Ufficio, in forza di procura speciale per scrittura privata autenticata, rilasciata dal presidente dell'Ufficio stesso dott. Antonio Fazio, che si allega in originale alla presente convenzione,

Considerato che:

salva diversa esplicita indicazione, i termini con iniziale maiuscola avranno nel presente atto il significato in appresso indicato:

Amministrazione, indica il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate;

Convenzione, indica il presente atto tra le parti;

Ufficio, indica l'Ufficio italiano dei cambi;

Parte, indica, a seconda dei casi, l'Amministrazione o l'Ufficio;

Decreto, indica il decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000, emanato al sensi dell'art. 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

TUIR, indica il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Premesso che:

a) la riforma della tassazione delle attività finanziarie disposta dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, prevede la possibilità per il contribuente di scegliere fra tre regimi: dichiarato, gestito e amministrato;

b) la disciplina dei tre regimi si differenzia quanto agli adempimenti dei contribuenti e ai criteri di imposizione;

c) nel regime gestito l'imposta viene applicata sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo d'imposta;

d) negli altri due regimi, amministrato e dichiarato, invece, l'imposta viene applicata secondo il criterio della realizzazione, cioè quando si verifica la cessione o il rimborso;

e) uno degli obiettivi principali della riforma della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria è quello di garantire la neutralità dell'imposta rispetto alle scelte degli investitori;

f) l'art. 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede l'applicazione di uno strumento attraverso il quale, senza snaturare i principi giuridici sottostanti le due diverse discipline, sia possibile rendere la tassazione al realizzo equivalente, sotto il profilo finanziario, a quella del maturato (cosiddetto «equalizzatore») e che le plusvalenze, le minusvalenze e i differenziali positivi e negativi, nonché i proventi e gli oneri di cui alle lettere *c-bis), c-ter), c-quater)* e *c-quinquies),* del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, per i quali sia superiore a dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso dei titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti, devono essere corretti applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione;

g) a norma del citato art. 82, comma 9, del TUIR, le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro delle finanze:

h) l'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 ha individuato l'organo tecnico competente alla rilevazione delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, di cui ai citato art. 82, comma 9, del TUIR, nell'Ufficio italiano cambi, quale agenzia nazionale di codifica per gli strumenti finanziari;

i) il citato decreto ministeriale 4 agosto 2000 ha stabilito, altresì, che:

le quotazioni sono dall'Ufficio rilevate con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno o, se anteriore, all'ultimo giorno di operatività dei mercati e sono espresse in euro al cambio di tale giorno;

le quotazioni sono rilevate a partire dal 1998;

l'Ufficio, per la risoluzione di problemi di particolare difficoltà, può, senza oneri, avvalersi, ai sensi del citato art. 82, comma 9, delle competenze del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, della Commissione nazionale per la società e la borsa, dell'Associazione bancaria italiana, dell'Associazione italiana delle società ed enti di gestione mobiliare ed immobiliare, dell'Associazione intermediari mobiliari, dell'Associazione italiana analisti finanziari e dell'Assoservizi fiduciari di Trust e di Investimento;

le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto, nonché quelle per lo scambio di informazioni sono definite con convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione e l'Ufficio;

l) è stata acquisita la preventiva adesione, alla presente convenzione, del direttore generale del Dipartimento delle dogane con nota del 20 dicembre 2000 protocollo n. 8184;

Tutto ciò premesso,

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della convenzione

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000, ha per oggetto la rilevazione, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, delle quotazioni alla fine di ogni anno:

dei titoli italiani corrispondenti alle seguenti tipologie, così come individuate dall'Amministrazione: *a)* azioni; *b)* warrant e diritti di durata originaria superiore ai 12 mesi;

dei titoli esteri, appartenenti alle medesime tipologie suindicate, in quanto detenuti da soggetti qualificabili come residenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia tributaria.

Ha, altresì, per oggetto:

l'individuazione delle modalità e dei tempi inerenti alla diffusione dei dati utili per l'«equalizzatore»;

lo scambio di informazioni.

Le obbligazioni delle Parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

Art. 2.

Mercati di quotazione

L'Ufficio, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 173/E emanata dall'Amministrazione in data 29 settembre 2000, rileva le quotazioni dei titoli di cui al precedente art. 1 negoziati sia nei mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sia nei mercati di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti,

organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, come da elenco di cui all'allegato *A* della presente convenzione.

Nel caso in cui un titolo risulti quotato su più mercati, l'Ufficio rileva la quotazione sul mercato ritenuto dall'Ufficio stesso più significativo.

Art. 3.

Acquisizione graduale delle rilevazioni

L'Amministrazione, considerata anche la ristrettezza dei tempi previsti per l'effettivo avvio del sistema, prende atto che nella prima fase applicativa l'alimentazione del «data base» avverrà con carattere di gradualità. Per le quotazioni che risulteranno non rilevate troverà applicazione la c.d. «formula semplificata», così come previsto, in via generale, dall'art. 2, comma 5, del decreto.

Art. 4.

Modalità, contenuto e tempi di diffusione dei dati

A partire dal 15 gennaio 2001, l'Ufficio distribuirà agli intermediari abilitati le informazioni utili per l'applicazione dell'«equalizzatore» attraverso la Rete nazionale interbancaria. I soggetti di cui sopra non collegati alla Rete riceveranno le medesime informazioni tramite supporto magnetico. La diffusione dei dati agli intermediari abilitati avverrà con cadenza quindicinale secondo il tracciato record di cui all'allegato *B* della presente.

Dal mese di maggio 2002 l'Ufficio renderà disponibile per gli intermediari abilitati lo stesso flusso informativo tramite la rete Internet.

L'Ufficio fornirà gli stessi dati, con la medesima cadenza quindicinale, all'Amministrazione attraverso supporto magnetico e tramite Internet.

I contribuenti che abbiano scelto di procedere autonomamente all'applicazione dell'«equalizzatore» potranno acquisire specifiche informazioni consultando il sito Internet dell'Ufficio a partire dal mese di maggio 2002.

Art. 5.

Fonti di informazione e responsabilità dell'Ufficio

L'Ufficio rileva le quotazioni avvalendosi di fonti di informazione selezionate a suo insindacabile giudizio.

I criteri per il trattamento dei dati acquisiti nonché quelli per l'adeguamento delle serie storiche delle quotazioni a seguito di eventi societari sono stabiliti dall'Ufficio; in presenza di fattispecie che l'Ufficio dovesse ritenere di dubbia interpretazione, l'Ufficio medesimo si avvarrà delle indicazioni fornite dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2000.

L'Amministrazione esonera e tiene indenne l'Ufficio da ogni responsabilità verso terzi. Per eventuali errori e omissioni nell'acquisizione, nel trattamento e nella diffusione dei dati rilevati ai fini dell'equalizzatore l'Ufficio risponde nei confronti dell'Amministrazione esclusivamente ai sensi dell'art. 1229 del codice civile.

I dati diffusi dall'Ufficio sono finalizzati unicamente all'applicazione dell'equalizzatore.

Le informazioni rilevate ai fini dell'equalizzatore potranno essere utilizzate dall'Amministrazione e dall'Ufficio per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6.

Scambio di informazioni

Nel quadro della reciproca collaborazione sulla quale si basa l'affidamento all'Ufficio dei compiti di rilevazione dei dati utili per l'equalizzatore, l'Amministrazione renderà disponibili all'Ufficio le informazioni relative all'interscambio commerciale con l'estero, ai dati sui redditi di capitale riguardanti gli investimenti italiani all'estero ed esteri in Italia, nonché le ulteriori informazioni di cui l'Ufficio stesso farà richiesta. Le specifiche tecniche delle informazioni richieste costituiranno oggetto di separato protocollo.

I dati resi disponibili dall'Amministrazione saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7.

Procedimento di quantificazione delle spese

Al termine di ciascun anno a partire dal 2001, l'Amministrazione e l'Ufficio procederanno in via autonoma — in base a criteri che saranno definiti con separato protocollo — alla valutazione dei costi rispettivamente sostenuti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nel quadro dello scambio di informazioni di cui al precedente art. 6.

L'eventuale differenza a favore di una delle due Parti, risultante dalle rispettive valutazioni, sarà riversata dall'altra Parte entro tre mesi dal termine dell'anno di riferimento.

Art. 8.

Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2001 ed ha durata indeterminata. Ciascuna delle Parti ha, tuttavia, facoltà di recedere dalla convenzione qualora sopraggiungano obiettive ragioni ostative alla continuazione del rapporto. In tal caso, le Parti si impegnano a concordare tempi e modi per l'effettiva cessazione del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 9.

Approvazione della convenzione

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato, è subordinata all'approvazione con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 10.

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11.

Valore degli allegati

Il presente atto si compone di undici articoli e degli allegati indicati con le lettere *A* e *B* che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Eventuali integrazioni e/o modificazioni delle disposizioni di cui ai suddetti allegati saranno oggetto di ulteriori documenti sottoscritti dalle Parti, che faranno parte integrante della convenzione.

Roma, 28 dicembre 2000

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Entrate

ALLEGATO *A*

LISTA DEI MERCATI REGOLAMENTATI

STATO OCSE	*MERCATI*
AUSTRALIA	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE LTD
AUSTRIA	WIENER BORSE AG
BELGIO	BOURSE DE VALEURS MOBILIERES DE BRUXELLES
BELGIO	NOUVEAU MARCHE DE LA BOURSE DE VAL. MOB. DE BRUXELLES
BELGIO	EASDAQ BRUSSELS
CANADA	TORONTO STOCK EXCHANGE
CANADA	MONTREAL STOCK EXCHANGE
CECA REP.	PRAGUE STOCK EXCHANGE
COREA DEL SUD	KOREA STOCK EXCHANGE
DANIMARCA	COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
FINLANDIA	HELSINKI STOCK EXCHANGE
FRANCIA	SOCIETE DES BOURSE FRANCAISES
FRANCIA	SECOND MARCHE DE LA BOURSE DE PARIS
FRANCIA	NOUVEAU MARCHE
GERMANIA	FRANKFURTER WERTPAPIERBORSE
GERMANIA	FRANKFURT NEUER MARKT
GERMANIA	BADEN-WURTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBORSE
GERMANIA	BAYERISCHE BORSE
GERMANIA	BERLINER WERTPAPIERBORSE
GERMANIA	HANSEATISCHE WERTPAPIERBORSE - AMBURGO
GERMANIA	NIEDERSACHSISCHE BORSE - HANNOVER
GERMANIA	RHEINISC-WESTFALISCHE BORSE ZU DUSSELDORF
GERMANIA	WERTPAPIERBORSE IN BREMEN
GERMANIA	XETRA EXCHANGE ELECTRONIC TRADING
GIAPPONE	TOKYO STOCK EXCHANGE
GIAPPONE	OSAKA SECURITIES EXCHANGE
GIAPPONE	JASDAQ
GIAPPONE	NAGOYA STOCK EXCHANGE
GRECIA	ATHENS STOCK EXCHANGE
IRLANDA	IRISH STOCK EXCHANGE
ISLANDA	ICELAND STOCK EXCHANGE
ITALIA	BORSA ITALIANA - MERCATO TELEMATICO AZIONARIO
ITALIA	BORSA ITALIANA - NUOVO MERCATO
ITALIA	BORSA ITALIANA - MERCATO RISTRETTO
LUSSEMBURGO	LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE
MESSICO	BOLSA MEXICANA DE VALORES
NORVEGIA	OSLO STOCK EXCHANGE
NUOVA ZELANDA	NEW ZEALAND STOCK EXCHANGE
OLANDA	AMSTERDAM STOCK EXCHANGE
OLANDA	EURO.NM AMSTERDAM
POLONIA	WARSAW STOCK EXCHANGE
PORTOGALLO	BOLSA DE VALORES DE LISBOA
REGNO UNITO	LONDON STOCK EXCHANGE
SPAGNA	BOLSA DE VALORES DE MADRID
SPAGNA	BOLSA DE VALORES DE BARCELONA
SPAGNA	BOLSA DE VALORES DE BILBAO
SPAGNA	BOLSA DE VALORES DE VALENCIA
SVEZIA	STOCKHOLM STOCK EXCHANGE
SVIZZERA	SWISS EXCHANGE
TURCHIA	ISTANBUL STOCK EXCHANGE
UNGHERIA	BUDAPEST STOCK EXCHANGE
USA	NASDAQ
USA	NEW YORK STOCK EXCHANGE
USA	PACIFIC EXCHANGE STOCK & OPTIONS
USA	AMERICAN STOCK EXCHANGE
USA	CHICAGO STOCK EXCHANGE
USA	PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE

ALLEGATO *B*

SPECIFICHE TECNICHE

1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di definire gli standards applicativi inerenti i flussi relativi alla procedura "**EQUALIZZATORE - UIC**".

L'invio dei flussi, la cui descrizione è qui riportata, avviene tramite la Rete Nazionale Interbancaria (RNI) in modalità File Transfer.

Per quanto non esplicitamente esposto nel presente documento, relativamente ad alcune problematiche specifiche e alla descrizione dell'applicazione suddetta, si fa riferimento al contenuto esposto nei documenti:

- SIA-RI-AB0401 - Standard ABI 1988
  Specifiche sui formalismi di rappresentazione dei messaggi

- Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - SISC
  Acquisizione e Spedizione Flussi - Modalità di Scambio delle Informazioni

2. DEFINIZIONI

ISIN

International Security Identification Number definito in base allo Standard ISO 6166. E' un codice costruito su dodici posizioni e l'ultimo carattere rappresenta il codice di controllo secondo il Modulo 10 "Double-Add-Double".

Serie dei prezzi

Per ciascun titolo identificato dal relativo codice ISIN, è la sequenza dei prezzi rilevati a fine anno, aventi la stessa data fine applicabilità. In occasione di eventi societari che richiedano la rettifica dei prezzi, viene prodotta un'ulteriore serie rettificata.

Fine anno

31 dicembre o, se anteriore, l'ultimo giorno di operatività del mercato su cui il prezzo è stato rilevato.

3. GENERALITA'

3.1 Scopo della procedura

Scopo della procedura e' quello di realizzare un sistema per la diffusione agli intermediari abilitati degli elementi di rettifica da utilizzare per l'applicazione dell'"equalizzatore", ossia quel meccanismo che consente di rendere equivalenti, sotto il profilo finanziario, le imposte sui capital gains che si versano, in unica soluzione, con riferimento al momento del realizzo, con quelle che sarebbero state annualmente corrisposte al maturare delle plusvalenze.

A tal fine, l'Ufficio ha costituito una banca dati in cui inserire, per codice ISIN, azioni e depository receipt, nonché warrant e diritti di durata superiore a 12 mesi,italiani ed esteri, negoziati nei mercati regolamentati dei paesi OCSE e i relativi prezzi di quotazione di fine anno, a partire dall'anno 1998.

Per ogni evento societario, successivo al 1° gennaio 2001, che assuma rilievo ai fini della omogeneità della serie storica l'Ufficio registrerà sul predetto data base, per il titolo interessato, la serie storica rettificata.

A tutti gli Utenti aderenti all'applicazione l'Ufficio inoltrerà' in via automatica su RNI, in modalità File Transfer, un'informazione completa relativa a tutta la suddetta banca dati con frequenza quindicinale.

* * * * *

L'UIC, in qualità di Centro Applicativo, attivera' tale applicazione sulla RNI servendosi delle strutture del Centro Applicativo della Banca d'Italia (CABI). In tale assetto l'Ufficio, anche se dipendera' dal CABI per lo scambio dei flussi nella Rete Interbancaria, manterra' una completa autonomia di gestione delle applicazioni fornite all'utenza.

3.2 Oggetto della procedura

Oggetto della procedura **EQUALIZZATORE - UIC** sono tutti i flussi, inviati tramite RNI a tutti gli Utenti aderenti all'applicazione, che prevedono:

- Informazioni complete sulle serie storiche dei prezzi di fine anno relativi ai titoli presenti nella banca dati dell'Equalizzatore. Tale flusso è sempre presente in ogni invio quindicinale.
- Informazioni relative a correzioni apportate alle serie storiche dei prezzi di fine anno diffuse con l'invio precedente. Tale flusso è presente nell'invio quindicinale solo nel caso sia stata effettuata almeno una correzione.
- Informazioni relative al Rendistato da utilizzare per l'applicazione della formula dell'equalizzatore. Tale dato è gestito e certificato da Banca d'Italia, ma viene diffuso unitamente ai flussi dell'Equalizzatore per agevolare i destinatari nell'applicazione della formula. Tale flusso è sempre presente in ogni invio quindicinale e viene aggiornato nell'invio di metà mese con il Rendistato relativo al mese precedente.

* * *

Nei successivi paragrafi per ogni flusso di dati vengono riportati il formato, la descrizione ed il contenuto dei campi.

4. FLUSSI DELL'APPLICAZIONE

4.1 *Invio Completo Base Dati dell'Equalizzatore - Tipo File UC008.*

TIPO RECORD 002 - Cardinalità 1/1

O/F	PROG.	CAMPO	FORMATO
O	1	PROGRESSIVO RECORD	'7' n
O	2	TIPO RECORD	'3 ' x
O	3	CODICE ISIN	' 12 ' x
O	4	DESCRIZIONE TITOLO	112 x
F	5	VECCHIO CODICE ISIN	' 12 ' x
F	6	NUOVO CODICE ISIN	' 12 ' x
O	7	FILLER	' 69' x (Zero)

TIPO RECORD 003 - Cardinalità 1/N

O/F	PROG.	CAMPO	FORMATO
O	1	PROGRESSIVO RECORD	' 7 ' n
O	2	TIPO RECORD	' 3 ' x
O	3	CODICE ISIN	' 12 ' x
O	4	ANNO DI RIFERIMENTO (aaaa)	' 4 ' n
F	5	PREZZO DI FINE ANNO IN EURO	' 16 ' n
F	6	VALUTA DEL MERCATO DI RIFERIMENTO	' 3 ' x
F	7	MOTIVO MANCANZA PREZZO	' 3 ' x
O	8	DATA INIZIO APPLICABILITA' DEL PREZZO (aaaammgg)	' 8 ' n
O	9	DATA FINE APPLICABILITA' DEL PREZZO (aaaammgg)	' 8 ' n
O	10	FILLER	' 163 ' x (Zero)

TIPO RECORD 004 - Cardinalità 1/1

O/F	PROG.	CAMPO	FORMATO
O	1	PROGRESSIVO RECORD	' 7 ' n
O	2	TIPO RECORD	' 3 ' x
O	3	CODICE ISIN	' 12 ' x
O	4	NUMERO RECORD DETTAGLIO	' 5 ' n
F	5	NOTE	' 200 ' x

Il file UC008 è inviato dall'UIC con frequenza quindicinale a tutti gli Utenti aderenti all'applicazione e contiene i dati delle serie storiche dei prezzi relativi ai titoli presenti nel data base dell'Equalizzatore. Per ogni serie relativa a un titolo (quindi per ogni Codice Isin) esiste un solo record di testa, identificato dal campo *tipo record* pari a ' 002 ', un numero variabile di record di dettaglio, identificati dal campo *tipo record* pari a ' 003 ' e un solo record di coda, identificato dal campo *tipo record* pari a ' 004 ', contenente le informazioni riepilogative relative alle serie dei prezzi riportate nei record di dettaglio.

Ogni record di dettaglio rappresenta il singolo elemento di una delle serie dei prezzi relative al titolo identificato nel record di testa. Il numero dei record di dettaglio è variabile in dipendenza della storia del titolo medesimo (anno di immissione del titolo nel data base, numero di rettifiche effettuate a seguito di eventi societari che hanno coinvolto il titolo, etc.).

I campi facoltativi non valorizzati contengono "low values".

TIPO FILE UC008

TIPO RECORD 002

1 - PROGRESSIVO RECORD
Contiene il numero progressivo del record all'interno del flusso, a partire da 1.

2 - TIPO RECORD
Assume valore fisso pari a '002'.

3 - CODICE ISIN DEL TITOLO
Tale campo contiene il codice ISIN del titolo definito in base allo Standard ISO 6166. L'ultimo carattere rappresenta il codice di controllo definito secondo il Modulo 10 "Double-Add-Double. Esso costituisce la chiave identificativa di tutti i record associati alla serie del titolo al quale si riferisce.

4 - DESCRIZIONE TITOLO
Contiene la descrizione del titolo, con riferimento all'emittente e alla natura del titolo (azioni e depository receipt, nonché warrant e diritti di durata superiore a 12 mesi). La natura del titolo potrà anche essere espressa con una sigla la cui codifica è riportata in Appendice A.

5 - VECCHIO CODICE ISIN
Ad uno strumento finanziario, nel corso della sua vita, può essere attribuito un nuovo codice ISIN, in coincidenza o meno col verificarsi di eventi societari. In questi casi, nel record di testa del nuovo codice assegnato al titolo sarà valorizzato il campo "*Vecchio codice ISIN*", che conterrà il codice in precedenza utilizzato per identificare il titolo.

6 - NUOVO CODICE ISIN
Ad uno strumento finanziario, nel corso della sua vita, può essere attribuito un nuovo codice ISIN, in coincidenza o meno col verificarsi di eventi societari. In questi casi, nel record di testa del precedente codice (la cui serie risulterà chiusa) sarà valorizzato il campo "*Nuovo codice ISIN*", che conterrà il codice con cui, per il futuro, sarà identificato il titolo.

TIPO RECORD 003

1 - PROGRESSIVO RECORD
Contiene il numero progressivo del record all'interno del flusso, a partire da 1.

2 - TIPO RECORD
Assume valore fisso pari a '003'.

3 - CODICE ISIN DEL TITOLO
Tale campo contiene il codice ISIN del titolo definito in base allo Standard ISO 6166. L'ultimo carattere rappresenta il codice di controllo definito secondo il Modulo 10 "Double-Add-Double. Esso costituisce la chiave identificativa di tutti i record associati alla serie del titolo al quale si riferisce.

4 - ANNO DI RIFERIMENTO
Contiene l'indicazione dell'anno alla fine del quale è stato rilevato il prezzo.

5 - PREZZO DI FINE ANNO IN EURO
Contiene il prezzo ufficiale di quotazione del titolo rilevato alla fine dell'anno di riferimento, espresso in euro. Nel caso di prezzo rilevato in un mercato dove i titoli sono negoziati in valuta diversa dall'euro, nel campo sarà riportato il controvalore in euro al cambio del giorno di rilevazione e nel campo successivo, *Valuta del mercato di riferimento*, sarà indicata la valuta in cui il prezzo è stato rilevato. Il campo è costituito da sedici cifre, di cui le prime otto rappresentano la parte intera e le ultime otto la parte decimale. Se non è presente la parte intera le prime otto cifre sono valorizzate con zeri. Analogamente, se non è presente la parte decimale le ultime otto cifre sono valorizzate con zeri.

6 – VALUTA DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

Rappresenta la valuta in cui è espresso il prezzo nel mercato di riferimento in cui il prezzo è stato rilevato. Il campo è costituito da tre caratteri alfabetici indicanti il codice della valuta secondo lo standard ISO 4217. L'elenco dei codici valute è reperibile sul sito web dell'UIC, - www.uic.it - alla pagina "Anagrafe Titoli".

7 - MOTIVO MANCANZA PREZZO

Se a fine anno non è disponibile il prezzo di un titolo la cui serie sia ancora valida, ne viene indicato il motivo (prezzo non disponibile, titolo sospeso). Il campo contiene un codice di tre caratteri, secondo la codifica riportata in Appendice A.

8 - DATA INIZIO APPLICABILITA' DEL PREZZO

Individua l'estremo inferiore dell'intervallo di validità del prezzo. All'atto del primo inserimento di un titolo con la relativa serie dei prezzi, la data inizio applicabilità corrisponde al giorno successivo alla data di rilevazione di ogni prezzo, già rettificato rispetto a tutti gli eventi societari che si fossero eventualmente verificati fino alla suddetta data.

9 - DATA FINE APPLICABILITA' DEL PREZZO

Individua l'estremo superiore dell'intervallo di validità del prezzo. La data di fine applicabilità della serie corrente viene posta per convenzione pari al 31/12/2099. L'ultima serie di un codice ISIN chiuso (titolo non in essere, revocato dalla quotazione, codice ISIN cambiato) ha la data di fine applicabilità pari alla data di fine rilevazione delle informazioni (prezzi ed eventi societari). Ciò vuol dire che dal giorno successivo detto codice non sarà più seguito ai fini dell'applicazione dell'equalizzatore.

TIPO RECORD 004

1 - PROGRESSIVO RECORD

Contiene il numero progressivo del record all'interno del flusso, a partire da 1.

2 - TIPO RECORD

Assume valore fisso pari a '004'.

3 - CODICE ISIN DEL TITOLO

Tale campo contiene il codice ISIN del titolo definito in base allo Standard ISO 6166. L'ultimo carattere rappresenta il codice di controllo definito secondo il Modulo 10 "Double-Add-Double. Esso costituisce la chiave identificativa di tutti i record associati alla serie del titolo al quale si riferisce.

4 - NUMERO RECORD DETTAGLIO

Contiene il numero dei record di dettaglio che costituiscono le serie dei prezzi relativi al titolo .

5 - NOTE

E' un campo utilizzato solo in caso di segnalazioni che non sia possibile rappresentare in altro modo tramite il tracciato descritto.

4/2 Correzione Serie Storiche dell'Equalizzatore - Tipo File UC009.

TIPO RECORD 002 - Cardinalità 2/2

O/F	PROG.	CAMPO	FORMATO
O	1	PROGRESSIVO RECORD	'7' n
O	2	TIPO RECORD	'3 ' x
O	3	CODICE ISIN	' 12 ' x
O	4	DESCRIZIONE TITOLO	112 x
F	5	VECCHIO CODICE ISIN	' 12 ' x
F	6	NUOVO CODICE ISIN	' 12 ' x
O	7	FILLER	' 69' x (Zero)

TIPO RECORD 003 - Cardinalità 2/N

O/F	PROG.	CAMPO	FORMATO
O	1	PROGRESSIVO RECORD	'7 ' n
O	2	TIPO RECORD	'3 ' x
O	3	CODICE ISIN	' 12 ' x
O	4	ANNO DI RIFERIMENTO (aaaa)	'4 ' n
F	5	PREZZO DI FINE ANNO IN EURO	' 16 ' n
F	6	VALUTA DEL MERCATO DI RIFERIMENTO	'3 ' x
F	7	MOTIVO MANCANZA PREZZO	'3 ' x
O	8	DATA INIZIO APPLICABILITA' DEL PREZZO (aaaammgg)	' 8 ' n
O	9	DATA FINE APPLICABILITA' DEL PREZZO (aaaammgg)	' 8 ' n
O	10	FILLER	' 163 ' x (Zero)

TIPO RECORD 004 - Cardinalità 2/2

O/F	PROG.	CAMPO	FORMATO
O	1	PROGRESSIVO RECORD	'7 ' n
O	2	TIPO RECORD	'3 ' x
O	3	CODICE ISIN	' 12 ' x
O	4	NUMERO RECORD DETTAGLIO	'5 ' n
F	5	NOTE	' 200 ' x

Nel caso di correzioni apportate a dati diffusi in precedenza, l'invio quindicinale comprenderà, oltre al flusso completo UC008, contenente le serie dei prezzi già corrette, un secondo flusso UC009 contenente, per ogni codice ISIN oggetto di correzione, sia le serie complete errate (così come erano state diffuse con il precedente invio), sia le medesime serie corrette (così come sono presenti anche nel flusso completo).

Il file UC009, inviato dall'UIC a tutti gli Utenti aderenti all'applicazione solo in caso di correzione, ha lo stesso tracciato del flusso completo. Per ogni serie relativa a un titolo (quindi per ogni Codice Isin) per la quale siano state apportate una o più correzioni, esistono due record di testa (quello della serie errata e quello della serie corretta), identificati dal campo *tipo record* pari a ' 002 ', un numero variabile di record di dettaglio, identificati dal campo *tipo record* pari a ' 003 ' e due record di coda (quello della serie errata e quello della serie corretta). Tali record saranno presenti nel file secondo un ordine (determinato dal campo progressivo record) utile a individuare la serie errata seguita dalla serie corretta: record di testa della serie errata, record di dettaglio della serie errata, record di coda della serie errata, record di testa della serie corretta, record di dettaglio della serie corretta, record di coda della serie corretta.

La descrizione del contenuto dei campi relativi al file UC009 è del tutto analoga a quella dei campi del file UC008 e pertanto non viene riportata.

4.3 Rendistato - Tipo File UC005.

TIPO RECORD 002 - Cardinalità 1/N

O/F	PROG.	CAMPO	FORMATO
O	1	PROGRESSIVO RECORD	'7' n
O	2	TIPO RECORD	'3 ' x
O	3	DATA DI RIFERIMENTO (yyyymm)	'6 ' n
O	4	RENDISTATO	' 15 ' n
O	5	FILLER	' 49' x (Zero)

Il file UC005 è inviato dall'UIC con frequenza quindicinale a tutti gli Utenti aderenti all'applicazione e contiene informazioni relative al Rendistato mensile pubblicato dalla Banca d'Italia. Al primo invio tale flusso conterrà il Rendistato di ogni mese a partire da gennaio 1998 fino a dicembre 2000 e verrà aggiornato con frequenza mensile con un nuovo record contenente il Rendistato relativo al mese precedente. Il file UC005 sarà presente in tutti gli invii anche nelle scadenze non soggette ad aggiornamento

TIPO FILE UC005

TIPO RECORD 002

1 - PROGRESSIVO RECORD
Contiene il numero progressivo del record all'interno del flusso, a partire da 1.

2 - TIPO RECORD
Assume valore fisso pari a '002'.

3 – DATA DI RIFERIMENTO
Contiene l'indicazione della data (anno e mese) alla quale si riferisce il Rendistato.

4 – RENDISTATO
Contiene la media mensile del rendimento dei titoli di Stato. Il campo è costituito da quindici cifre, di cui le prime dieci rappresentano la parte intera e le ultime cinque la parte decimale. Se non è presente la parte intera le prime dieci cifre sono valorizzate con zeri. Analogamente, se non è presente la parte decimale le ultime cinque cifre sono valorizzate con zeri.

5. APPENDICI

5.1 APPENDICE A: Codifiche

Codifica motivo mancanza prezzo

01 Prezzo non disponibile
02 Titolo sospeso

Codifica natura titolo

ADR American Depositary Receipts
AOR Azioni Ordinarie
APL Azioni Privilegiate
DIR Diritti di Opzione
RCV Azioni di Risparmio Convertibili
RNC Azioni di Risparmio Non Convertibili
CW Covered Warrant
WAR Warrant

5.2. APPENDICE B: Caratteristiche Flussi e Modalità Adesione su RNI

Per la spedizione dei flussi su RNI in modalità File Transfer saranno utilizzate le seguenti definizioni EAS/FTS:

- **ID_AB di Trasporto:** la configurazione delle "coordinate rete" è resa operativa dalla S.I.A., gestore della RNI, a seguito della richiesta del singolo Intermediario. Sarà cura di quest'ultimo comunicare la suddetta definizione all'Ufficio Italiano dei Cambi, nonché alla Banca d'Italia, come avviene attualmente per tutte le applicazioni su RNI dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

- **ID_AB Applicativo:** è nel formato YYYYYXXXXXZZ

  dove:

YYYYY	è il codice Abi dell'Intermediario (senza carattere di controllo);
XXXXX	è il codice rete dell'applicazione (es. UC008);
ZZ	vale 00 per l'ambiente di produzione, PR per l'ambiente di collaudo.

Le caratteristiche dei tre flussi previsti sono le seguenti:

1. **<u>Invio completo Base Dati Equalizzatore:</u>**

   - Identificativo dell'applicazione rete: **UC008**
   - Modalità di confezionamento del flusso come da documento "Modalità di Scambio delle Informazioni (vers. 3.0 del 01/06/98)" allegato alla Circolare 154 del 22/11/91 del Servizio Informazioni Sistema Creditizio della Banca d'Italia
   - Tracciato record movimento come da Paragrafo 4.1
   - Formato Record : Fisso Bloccato
   - Lunghezza Record : 227
   - File non crittografato
   - Uso della compressione.

2. **<u>Correzione Serie Storiche Equalizzatore:</u>**

   - Identificativo dell'applicazione rete: **UC009**
   - Modalità di confezionamento del flusso come da documento "Modalità di Scambio delle Informazioni (vers. 3.0 del 01/06/98)" allegato alla Circolare 154 del 22/11/91 del Servizio Informazioni Sistema Creditizio della Banca d'Italia
   - Tracciato record movimento come da Paragrafo 4.2
   - Formato Record : Fisso Bloccato
   - Lunghezza Record : 227
   - File non crittografato
   - Uso della compressione.

3. **<u>Rendistato :</u>**

   - Identificativo dell'applicazione rete: **UC005**
   - Modalità di confezionamento del flusso come da documento "Modalità di Scambio delle Informazioni (vers. 3.0 del 01/06/98)" allegato alla Circolare 154 del 22/11/91 del Servizio Informazioni Sistema Creditizio della Banca d'Italia
   - Tracciato record movimento come da Paragrafo 4.3
   - Formato Record : Fisso Bloccato
   - Lunghezza Record : 80
   - File non crittografato
   - Uso della compressione.

Per quanto attiene al collaudo su RNI della nuova applicazione, per tutto il mese di Dicembre 2000, l'Ufficio invierà settimanalmente i flussi sopra descritti agli Intermediari che ne faranno richiesta. In relazione alle caratteristiche dell'applicazione, non si prevede di utilizzare un apposito ambiente di collaudo; pertanto, tali prove saranno effettuate utilizzando l'ambiente di produzione.

Ogni Intermediario dovrà comunicare all'Ufficio, tramite invio di un Fax, la data a partire dalla quale intende ricevere i flussi di collaudo. Un'ulteriore comunicazione dovrà essere effettuata quando l'Intermediario ritiene conclusa la fase di collaudo, secondo le modalità sopra stabilite.

Sono previste le seguenti modalità di adesione all'applicazione:

- Adesione diretta: i flussi vengono trasmessi via RNI direttamente all'Intermediario;
- Adesione indiretta: i flussi vengono trasmessi via RNI al Centro applicativo/consortile che partecipa all'applicazione per conto di altri istituti rappresentati.

Pertanto è richiesto:

* a ciascun Intermediario di indicare la modalità di adesione prescelta e, nel caso di adesione indiretta, il Centro applicativo/consortile che lo rappresenta;
* a ciascun Centro applicativo/consortile di indicare gli Intermediari per conto dei quali partecipa all'applicazione.

Detta comunicazione deve essere effettuata entro il 30 Novembre 2000 tramite l'inoltro via Fax (al numero 0646634761) della scheda di adesione alla procedura (Allegati B e C),

Per quanto riguarda il calendario di invio su RNI, l'Ufficio Italiano dei Cambi inoltrerà con cadenza quindicinale, il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese (se festivi, il primo giorno lavorativo successivo), l'intero data base dell'equalizzatore (flusso UC008) e le informazioni relative al Rendistato (flusso UC005), nonché le correzioni apportate alle serie storiche (flusso UC009) solo nel caso in cui ciò si renda necessario.

Il primo invio è pertanto previsto per il 15 Gennaio 2001.

5.3. APPENDICE C: Caratteristiche Flussi su supporto magnetico

Per quanto riguarda la spedizione tramite supporto magnetico, ovvero cassetta IBM 3480, le caratteristiche dei tre flussi sono le seguenti:

1. **Invio completo Base Dati Equalizzatore:**

- Nome File: **UC008.DAT**
- Tracciato record come da Paragrafo 4.1
- Formato Record : Fisso Bloccato
- Lunghezza Record : 227
- Blocksize: 2270
- BPI = 6250
- File non crittografato
- Uso della compressione.

2. **Correzione Serie Storiche Equalizzatore:**

- Nome File: **UC009.DAT**
- Tracciato record come da Paragrafo 4.2
- Formato Record : Fisso Bloccato
- Lunghezza Record : 227
- Blocksize: 2270
- BPI = 6250
- File non crittografato
- Uso della compressione.

3. Rendistato :

- Nome File: **UC005.DAT**
- Tracciato record come da Paragrafo 4.3
- Formato Record : Fisso Bloccato
- Lunghezza Record : 80
- Blocksize: 800
- BPI = 6250
- File non crittografato
- Uso della compressione.

Entro il 30 Novembre 2000, gli Intermediari non aderenti alla RNI dovranno effettuare la richiesta di adesione al servizio di invio di supporto magnetico, tramite l'inoltro via Fax (al numero 0646634761) della scheda di adesione alla procedura, riportata nell'Allegato D. Tramite la medesima scheda è possibile richiedere l'inoltro di un flusso di prova su supporto magnetico, che verrà effettuato dall'Ufficio nel mese di dicembre.

5.4 APPENDICE D: Assistenza

Si precisa che le modalita' di apertura delle sessioni con il CABI seguiranno la prassi attualmente vigente per le applicazioni fornite dalla Banca d'Italia. Essendo il CABI in rapporto uno a molti rispetto agli Utenti aderenti all'applicazione, e' preferibile che siano questi ultimi a prendere l'iniziativa di apertura della sessione.

Per ogni dubbio da esprimere o chiarimento da richiedere si prega di contattare l'Ufficio tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

titoli.italia@uic.it (indicando in oggetto "Equalizzatore – UIC")

ovvero, solo in casi di estrema urgenza e necessità, telefonare ai numeri:

- 06/46634941-4519-4934-4360-4965 (chiarimenti amm.vi o sui dati)

- 06/46634299-4883 (chiarimenti di ordine tecnico)

01A0155

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 dicembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministero del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

Tenuto conto che è in corso di approvazione la legge concernente il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, e che l'urgenza del presente provvedimento non consente di attendere l'approvazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 20 e 21 luglio, 22 settembre, 21 ottobre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1 — terzo comma del decreto ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di coupon stripping.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verrano prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10% dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiamo partecipato all'asta della diciassettesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 dicembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazine e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lire/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2010, nonchè l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti rispettivamente, ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: VISCO

01A0159

DECRETO 21 dicembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º agosto 2000 e scadenza 1º agosto 2007, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con i decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

Tenuto conto che è in corso di approvazione la legge concernente il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, e che l'urgenza del presente provvedimento non consente di attendere l'approvazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione decentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato al Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 settembre e 21 ottobre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

La provvigione di collocamento di cui all'art. 8 del suddetto decreto ministeriale del 22 settembre 2000 è stabilita nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale sottoscritto.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 2000, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 settembre 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato nell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 22 settembre 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 dicembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascun «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento dell'entrata in bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo n. 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo n. 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli n. 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e n. 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: VISCO

01A0160

DECRETO 21 dicembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

Tenuto conto che è in corso di approvazione la legge concernente il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, e che l'urgenza del presente provvedimento non consente di attendere l'approvazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 e 21 ottobre, 8 novembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, fino all'importo massimo di nominali 2.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

La provvigione di collocamento di cui all'art. 5 del suddetto decreto ministeriale del 10 ottobre 2000 è stabilita nella misura dello 0,20% dell'ammontare nominale sottoscritto.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 ottobre 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 ottobre 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10% dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 ottobre 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 dicembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: VISCO

01A0161

DECRETO 5 gennaio 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantotto giorni relativi all'emissione del 2 gennaio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 19 dicembre 2000 che ha disposto per il 2 gennaio 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Vista la determinazione del 22 novembre 2000, n. 12780;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 2 gennaio 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centosettantotto giorni è risultato pari a 97,719.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 247.654.598.681 per i titoli a centosettantotto giorni con scadenza 29 giugno 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centosettantotto giorni è risultato pari a 97,251.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2001

Il direttore generale: CANNATA

01A0164

DECRETO 5 gennaio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni in euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Decreta:

Per il 15 gennaio 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.750 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2001

p. *Il direttore generale:* ULISSI

01A0165

DECRETO 5 gennaio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni in euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Decreta:

Per il 15 gennaio 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 17 aprile 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2001

p. *Il direttore generale:* ULISSI

01A0166

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Maravi Oscorima Marilu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maravi Oscorima Marilu ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari:

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciado en enfermeria conseguito in data 7 giugno 1995 presso l'Universidad nacional «Federico Villarreal» di Lima (Perù) della sig.ra Maravi Oscorima Marilu nata a Ayacucho (Perù) il giorno 4 maggio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maravi Oscorima Marilu è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A0075

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Koprivova Alma del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Koprivova Alma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato l'8 giugno 1989 dalla scuola media superiore per infermieri di Vyskov (Repubblica Ceca) alla sig.ra Koprivova Alma nata a Karvina (Repubblica Ceca) il giorno 26 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Koprivova Alma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

01A0076

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Vassileva Sonia Ananieva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vassileva Sonia Ananieva ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 28 giugno 1991 dall'Istituto Semisuperiore di medicina di Blagoevgrad (Bulgaria) alla sig.ra Vassileva Sonia Ananieva nata a Kustendil (Bulgaria) il giorno 25 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vassileva Sonia Ananieva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

01A0077

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Raji Tharakan Pappu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Raji Tharakan Pappu ha chiesto il riconoscimento del titolo di

Certificate of general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Certificate of general nursing and midwifery rilasciato il 1992 dalla scuola infermieristica J.M. Hospital di Trichur (Kerala - India) alla sig.ra Raji Tharakan Pappu nata a Chalakudy (India) il giorno 20 maggio 1971 è riconosciuto ai fini dell' esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Raji Tharakan Pappu è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

01A0078

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Lambert Anne di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lambert Anne ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nurse conseguito in Australia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Nurse rilasciato il 17 febbraio 1962, dal «Maitland Hospital» (Australia), alla sig.ra Lambert Anne nata a Singleton (Australia) il giorno 5 febbraio 1941, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lambert Anne è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'Ari

01A0080

DECRETO 21 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, in data 7 dicembre 1999, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 15 novembre 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità prorogata in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore- polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone debbono essere eseguite presso il gruppo operatorio della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Casarotto prof. Dino, ordinario di cardiochirurgia direttore dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Fracasso dott. Alberto, dirigente medico 1° livello dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Gambino dott. Antonio, dirigente medico 1° livello dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Gerosa dott. Gino, dirigente medico 1° livello dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Rizzoli dott. Giulio, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Rubino dott. Maurizio, dirigente medico 1° livello dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Scalia dott. Domenico, dirigente medico 1° livello dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Stellin dott. Giovanni, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Testolin dott. Luca, dirigente medico 1° livello dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Zenati dott. Marco, dirigente medico 1° livello dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Bianco dott. Roberto, dirigente medico 1° livello dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il dirigente: BALLACCI

01A0168

DECRETO 27 dicembre 2000.

Rettifiche e integrazioni alle tabelle delle equipollenze previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, modificate con decreto ministeriale 2 agosto 2000, per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1998;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1998 con il quale sono state definite le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti pubblicate nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 2000, con il quale le tabelle *A* e *B*, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, sono state modificate ed integrate;

Viste, in particolare, le modifiche apportate con il suddetto decreto 2 agosto 2000 alla disciplina n. 13 «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» consistenti nell'inserimento, nella tabella *B* - Scuole equipollenti, delle seguenti specializzazioni:

fisiopatologia;

malattie del fegato e ricambio;

Rilevato che la denominazione esatta della «Fisiopatologia», inserita come specializzazione equipollente alla medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza nel decreto 2 agosto 2000, è la seguente: «Fisiopatologia respiratoria»;

Ritenuta l'opportunità di inserire tra le specializzazioni equipollenti alla medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza la specializzazione in «Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria»;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle necessarie rettifiche e integrazioni al decreto ministeriale 2 agosto 2000;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 22 novembre 2000 ha espresso parere favorevole alle rettifiche e integrazioni proposte;

Decreta:

1. La tabella *B*, relativa alle specializzazioni equipollenti di cui al decreto del Ministro della sanità 2 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 2000, è rettificata e integrata come modificato nell'allegato 1 per quanto attiene il n. 13 «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO 1

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE

13 Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
Servizi equipollenti: —	Scuole equipollenti: fisiopatologia respiratoria; fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria

01A0169

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2000.

Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. operanti presso le C.C.I.A.A. per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979 con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante, fra l'altro, direttive per il riconoscimento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera *g)* e l'allegato VI, lettera *J)*, che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto l'art. 13, comma 1, della citata legge n. 164/1992, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonché il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993 con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimico-fisici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

Visto l'art. 3, comma 10 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;

Visti i decreti di istituzione delle n. 164 commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G.;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio 2001 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma compresa tra L. 20.000-35.000 per ogni campione prelevato e di una somma compresa tra L. 180-250 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per le spese di funzionamento delle commissioni.

Art. 2.

Nell'ambito dei margini fissati gli importi e le modalità di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabiliti con delibera della camera di commercio competente per territorio.

Art. 3.

Alla fine di ogni anno ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura redige apposita relazione riguardante l'attività svolta dalle commissioni

di degustazione ivi operanti, corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attività e le spese sostenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0033

DECRETO 22 dicembre 2000.

Estensione del riconoscimento all'«Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Goro, quale organizzazione di produttori per ulteriori specie ittiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare l'art. 4 concernente le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) 2939/94 della Commissione europea recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) 105/76 del Consiglio delle Comunità europee relativo al riconoscimento delle suddette organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione europea recante modifica al suddetto regolamento n. 2939/94;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 23 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 14 dicembre 1977, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) 100/76 del Consiglio, successivamente abrogato, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata «Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Goro;

Vista l'istanza in data 15 febbraio 2000, con la quale la suddetta associazione ha chiesto l'estensione del riconoscimento quale organizzazione di produttori anche per le specie elencate nell'istanza stessa;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione svolge, per i prodotti di cui ha richiesto il riconoscimento, un'attività economica sufficiente ai sensi del Regolamento (CE) 2939/94 e del regolamento (CE) 1762/96;

Vista anche la relazione tecnico-economica in data 31 agosto 2000 della Capitaneria di porto di Ravenna nella quale viene espresso parere favorevole all'estensione del riconoscimento della suddetta associazione come organizzazione di produttori anche alle specie ittiche elencate nell'istanza sopracitata, essendo rispettato, per le stesse, il requisito minimo di produzione del 30% in rapporto al quantitativo totale prodotto nel porto di operatività come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b),* punto *ii),* del suddetto regolamento (CE) n. 2939/94;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare in data 11 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole;

Ritenuto opportuno concedere all'Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Goro, l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori limitatamente ai seguenti prodotti della pesca marittima: pannocchie, molli, seppie, triglie, paganelli, sogliole, latterini, sgombri, granchi, marsioni, merluzzi, mormore, passere;

Decreta:

È esteso, ai fini del regolamento (CE) 2939/94, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, il riconoscimento dell'«Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Goro, quale organizzazione di produttori anche per le specie ittiche sopra elencate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0065

DECRETO 22 dicembre 2000.

Concessione del riconoscimento specifico per il miglioramento della qualità e commercializzazione di acciughe e sardine all'«Associazione produttori pesca - Società cooperativa a r.l.», in Ancona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare l'art. 7-bis, recante misure specifiche per il miglioramento delle qualità dei prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2636/95 della Commissione che stabilisce le condizioni per la concessione del riconoscimento specifico per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 4 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, con il quale è stata riconosciuta, ai sensi del regolamento (CEE) 100/76, successivamente abrogato, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale di sardine e acciughe denominata «Associazione produttori pesca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona;

Visto il decreto in data 17 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000, con il quale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2939/94 è stato esteso il riconoscimento della suddetta associazione anche ad altre specie ittiche;

Vista l'istanza in data 17 luglio 2000 presentata dall'Associazione produttori pesca di Ancona al fine di ottenere il riconoscimento specifico per acciughe e sardine;

Vista la relativa documentazione presentata ai sensi dell'art. 4, lettera *a),* del suddetto regolamento n. 2636/95;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare in data 11 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È concesso, ai sensi dell'art. 7-bis del regolamento (CE) 3759/92, e del regolamento (CE) 2636/95, articoli 4 e 5 il riconoscimento specifico per il miglioramento della qualità e commercializzazione di acciughe e sardine all'«Associazione produttori pesca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0066

DECRETO 28 dicembre 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1, del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela del Chianti Classico di Agroqualità, Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in via Montebello, 8 - Roma, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la Denominazione di origine protetta «Chianti Classico», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 2446/2000.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere varate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori Denominazione di origine protetta «Chianti Classico».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la Denominazione di origine protetta «Chianti Classico», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità» - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della Denominazione di origine protetta «Chianti Classico» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della Denominazione di origine protetta «Chianti Classico» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della Denominazione di origine protetta «Chianti Classico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

01A0031

DECRETO 28 dicembre 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle Denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio volontario fitosanitario e di miglioramento fondiario per la provincia di Siena, di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in via Montebello, 8 - Roma, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Terre di Siena», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 2446/2000.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori denominazione di origine protetta «Terre di Siena».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Terre di Siena», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine geografica protetta «Terre di Siena».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

01A0032

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 novembre 2000

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

i pareri del 4 luglio 1977 espressi dal Comitato centrale per le cooperative art. 18 legge n. 127 del 17 febbraio 1971, prot. numeri 286, 290, 310, 311 dell'8 agosto 1997, pervenuti con nota n. 1997 del 28 luglio 2000;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi,

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

Società cooperativa agricola Sud a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Nicola Specchio in data 4 maggio 1990, repertorio n. 8118, tribunale di Foggia, R.S./I. 10845 posizione B.U.S.C. n. 4074/247840;

Società cooperativa mista A.N.Co.L. a r.l., con sede nel comune di San Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Giannino Frumento in data 7 maggio 1985, repertorio n. 7222, tribunale di Foggia, R.S./I. 7332, posizione B.U.S.C. n. 3342/216433;

Società cooperativa mista Coop. Futura a r.l., con sede nel comune di Carapelle, costituita per rogito notaio Antonio Pepe in data 25 giugno 1992, repertorio n. 11669, tribunale di Foggia, R.S./I. 12136, posizione B.U.S.C. n. 4314/260530;

Società cooperativa mista Ducale a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Nicola Specchio in data 18 giugno 1993, repertorio n. 25915, tribunale di Foggia, R.S./I. 12586, posizione B.U.S.C. n. 4405/264448.

Foggia, 16 novembre 2000

Il dirigente: PISTILLO

01A0030

DECRETO 6 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Eusebea», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza fara luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Eusebea», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Francesco Capalbi in data 11 aprile 1973, reperto 31752, registro società 2008, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1263/125070.

Cosenza, 6 dicembre 2000

Il direttore: PISANI

01A0012

DECRETO 6 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Andrea», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza fara luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Andrea», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Armando Pantano in data 14 giugno 1969, reperto 6582, registro società 1684, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1059/108594

Cosenza, 6 dicembre 2000

Il direttore: PISANI

01A0013

DECRETO 20 dicembre 2000.

Modifica della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni e integrazioni, concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, mediante inserimento della voce 45.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;

Sentite le organizzazioni sindacali del settore;

Ritenuta la necessità di aggiungere alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce relativa alle aziende produttrici di display e di moduli a cristalli liquidi;

Decreta:

Alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è aggiunta la seguente voce n. 45:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
45	Industria elettronica: produzione di display e di moduli a cristalli liquidi siano essi a matrice attiva o passiva	Per il personale addetto alla fabbricazione, al controllo ed al collaudo, alla manutenzione degli impianti e delle macchine della produzione

Roma, 20 dicembre 2000

Il Ministro: SALVI

AVVERTENZA: Il decreto ministeriale 22 giugno 1935 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1935, n. 161.

01A0067

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Intertrust S.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1999, con il quale è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione allo svolgimento della attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Intertrust S.r.l.», con sede legale in Milano, rilasciata con decreto interministeriale 25 luglio 1979, modificato con decreto interministeriale 13 giugno 1993;

Vista la sentenza del 16 novembre 2000, n. 853/2000 con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti - ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società e trasmesso gli atti a questo Ministero per l'assoggettamento della società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell' art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 233/1986, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Intertrust S.r.l» in liquidazione volontaria, con sede in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

1. La società Intertrust S.r.l in liquidazione volontaria, con sede legale in Milano, codice fiscale n. 00226990323, già iscritta al registro imprese di Milano al n. 184663/1998 ed attualmente cancellata, è posta in liquidazione coatta amministrativa;

2. Alla suddetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il dott. Bernardo Draghetti nato a Firenze il 16 dicembre 1964, con studio in Milano, Galleria Passarella, 2;

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla cancelleria del competente tribunale fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 197 L.F.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: LETTA

01A0079

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 4 gennaio 2001.

Indizione delle elezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato la composizione e i compiti del consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Visto, in particolare, il comma 2, lettera *e)*, del predetto articolo;

Visto l'art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, di cui fa rinvio l'art. 10, comma 10, della richiamata legge n. 117 del 1988, relativo alle cause di ineleggibilità;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;

Considerato che fanno parte dell'unico collegio elettorale tutti i magistrati in servizio alla data fissata per le elezioni, con la sola esclusione di quelli ai quali sono state inflitte le sanzioni disciplinari previste dall'art. 8 della menzionata legge n. 186 del 1982;

Decreta:

È convocato per i giorni 25 febbraio 2001, dalle ore 9 alle ore 20, e 26 febbraio 2001, dalle ore 9 alle ore 14, in Roma, viale Mazzini n. 107, nell'aula delle sezioni riunite, il collegio per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di presidenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2001

Il presidente: STADERINI

01A0157

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2000.

Approvazione delle modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla MTS S.p.a. (Deliberazione n. 12877).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 63, 66 e 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 30 giugno 1998, n. 468137, con il quale la MTS S.p.a. è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri;

Vista la delibera Consob 30 giugno 1998, n. 11517, con la quale la MTS S.p.a. è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 maggio 1999, n. 219, recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Vista la lettera della MTS S.p.a. del 19 aprile 2000, con la quale sono state comunicate le modifiche al regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative, relative alle negoziazioni sul cd. Grey Market, approvate dall'assemblea della MTS S.p.a. in data 17 aprile 2000;

Viste le successive lettere del 16 ottobre 2000, del 24 ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000 trasmesse dalla MTS S.p.a., con le quali sono state comunicate alcune ulteriori integrazioni e modifiche al testo del regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative;

Visto il parere comunicato dalla Banca d'Italia con lettera n. 00263633 del 24 novembre 2000;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative organizzato e gestito dalla MTS S.p.a., deliberate nell'assemblea del 17 aprile 2000, come successivamente modificate e trasmesse con lettera del 16 ottobre 2000, del 24 ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 19 dicembre 2000

Il presidente: SPAVENTA

01A0035

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 dicembre 2000, n. **6350/4.7.**

Valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei Conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
A tutte le regioni
A tutte le provincie (tramite UPI)
A tutti i Comuni (tramite ANCI)
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
All'A.R.A.N.

L'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999, nel definire i criteri generali dell'ordinamento degli studi dei corsi universitari ha indicato la nuova tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università, prevedendo titoli di primo livello denominati «laurea» (L) e di secondo livello denominati «laurea specialistica» (LS).

Considerato che i suddetti nuovi titoli di primo livello verranno rilasciati dagli atenei che hanno dato attuazione alla riforma, ai sensi della suindicata normativa, fin dall'anno accademico in corso, anticipando l'attuazione generalizzata della riforma degli studi universitari che avverrà nell'anno accademico 2001/2002, va segnalata l'esigenza anche sulla base di quanto puntualmente rappresentato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota del 14 dicembre 2000 prot. 4793/SG di definire le concrete prospettive ai fini occupazionali presso le amministrazioni pubbliche e di individuare la valenza dei nuovi titoli universitari quali requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali e non dirigenziali nel pubblico impiego.

In considerazione dell'elevata e specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali, le amministrazioni pubbliche in indirizzo dovranno individuare, quali requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come successivamente modificato ed integrato, fermo restando il valore dei titoli attualmente previsti, i seguenti titoli:

per i dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 28, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto n. 29/1993, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, il diploma di laurea nelle classi coerenti con le professionalità da selezionare;

per i non dipendenti di amministrazioni pubbliche ovvero per i dipendenti sprovvisti dei requisiti di servizio sopra indicati di cui all'art. 28, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 29/1993, il diploma di laurea specialistica (LS), fermo restando il possesso di qualificazioni post universitarie previsto dallo stesso art. 28.

Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni C1, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale.

Roma, 27 dicembre 2000

Il Ministro della funzione pubblica: BASSANINI

01A0043

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 dicembre 2000, n. **241/E.**

Tributi locali - Potere regolamentare di comuni e province - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Ripartizioni competenze tra gli uffici centrali e uffici regionali del Ministero delle finanze. Revoca di precedenti disposizioni.

Alle direzioni regionali delle entrate
e, per conoscenza:
Ai comuni
Alle province
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle Avvocature distrettuali dello Stato
Al Ministero dell'interno - direzione generale Amministrazione civile
Ai comitati regionali e commissioni provinciali di controllo
Alle commissioni tributarie
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.

Con la circolare n. 101/E del 4 aprile 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998), lo scrivente ha fornito le prime indicazioni in ordine agli adempimenti

riguardanti l'esercizio del potere regolamentare in materia di tributi propri attribuito ai comuni ed alle province dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In detta circolare, tra l'altro, era stato precisato che, in virtù di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 52 del citato decreto legislativo, la copia conforme del regolamento comunale o provinciale e della relativa delibera doveva essere inviata a questo ufficio dopo che il regolamento medesimo, assoggettato al controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 17, commi 33 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, era divenuto definitivo.

Quanto sopra per consentire l'attuazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 52, del succitato decreto legislativo n. 446, con il quale è stato attribuito al Ministero delle finanze il potere di impugnare tali regolamenti, per vizi di legittimità, davanti agli organi di giustizia amministrativa.

Con la successiva circolare n. 118/E, del 26 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), a parziale modifica delle precedenti istruzioni, è stato disposto che, fermo restando l'obbligo dei comuni di inviare le delibere regolamentari concernenti TOSAP, TARSU e Imposta sulla pubblicità, a decorrere dal 3 giugno 1999, dovevano essere trasmessi a questa direzione centrale anche quelle delibere regolamentari, sempre in materia tributaria (I.C.I., accertamento con adesione, entrate, ecc.) adottate dai soli comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, così come risultanti dall'ultimo censimento ISTAT. Conseguentemente, per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore al predetto limite, l'invio di quest'ultima tipologia di delibere andava effettuato alle direzioni regionali delle entrate competenti per territorio.

Ciò stante, considerato che nel regolamento che disciplina la nuova struttura di questo Ministero, il potere di impugnativa disciplinato nel comma 4 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, rientra nella competenza del costituendo ufficio del federalismo fiscale, si dispone che, a modifica di quanto precedentemente stabilito, a decorrere dal 2 gennaio 2001, le delibere di cui al comma 2 del succitato art. 52 ed i relativi regolamenti, concernenti materia strettamente tributaria, vengano trasmessi esclusivamente alla direzione centrale per la fiscalità locale.

Alla medesima direzione andranno, altresì, trasmessi, da parte delle direzioni regionali, i fascicoli riguardanti gli eventuali contenziosi instaurati presso i competenti tribunali amministrativi regionali, su delibere regolamentari ritenute impugnabili da parte delle direzioni medesime.

Le direzioni regionali si atterranno alle citate disposizioni e inviteranno i comuni compresi nella rispettive circoscrizioni all'osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

01A0162

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 dicembre 2000, n. **5/864277.**

Applicazione per l'anno 2001 della legge 1º luglio 1970, n. 518, recante «Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante «Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari alle camere di commercio italiane all'estero».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si forniscono qui di seguito le istruzioni per la corretta presentazione delle domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del contributo previsto dalla legge 1º luglio 1970, n. 518, che il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concederà secondo i criteri e le modalità fissate dal decreto 21 luglio 1999, n. 315. I testi delle due fonti normative citate sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it, alla voce «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese» o alla voce «Circolari e comunicati».

A) SCOPO DELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

B) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE.

La domanda di approvazione del programma promozionale è inviata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, viale America n. 341 - 00144 Roma e, parallelamente, alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 gennaio 2001.

Le domande inviate successivamente a tale data non saranno ammesse al contributo. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro

via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

Redazione del programma promozionale.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che l'azione per la quale si chiede la ammissibilità al contributo risulti pertinente, poiché non potranno essere presi in considerazione progetti che non abbiano contenuto strettamente promozionale.

Per facilitare la redazione del programma di attività relativa all'anno 2001 si allegano alla presente uno schema riassuntivo dei costi preventivati e dei ricavi attesi sui singoli progetti (allegato 1) e una scheda descrittiva di ogni singolo progetto (allegato 2).

Le schede devono essere accompagnate da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una sufficientemente ampia descrizione dei vari progetti e da un elenco delle attività camerali per settore merceologico di attività, secondo lo schema proposto all'allegato 3.

In alternativa alla redazione del programma di attività per singole schede, è data facoltà a quelle Camere che prevedono per il 2001 un volume complessivo del loro bilancio preventivo inferiore alla somma di L. 500 milioni, di integrare la sopraccitata relazione illustrativa di sintesi con elementi riferiti al costo ipotizzato per ogni linea di attività, ai corrispondenti ricavi attesi, nonché agli indicatori di successo e relativi standard da applicare consuntivamente per misurare il successo delle azioni programmate.

Per una illustrazione chiara e completa del programma promozionale, si suggerisce di presentare quest'ultimo riunendo in un unico progetto le azioni da svolgere in aree omogenee. A tal fine si considerino le seguenti aree progettuali:

a) area informativa (mediante riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet);

b) area formativa e dell'addestramento professionale (mediante organizzazione di corsi, workshop e seminari);

c) contatti per la conclusione di affari (partecipazione diretta a eventi fieristici, assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori, azioni di ricerca partners);

d) area di assistenza e consulenza alle imprese mediante erogazione di servizi alle stesse;

e) area dell'attività di rete: redazione e diffusione dei rapporti semestrali sulle opportunità di business e del Business Atlas, secondo lo schema predisposto da Assocamerestero, la partecipazione all'annuale Convention mondiale delle Camere, a seminari formativi organizzati da Assocamerestero, alle riunioni di area e a tutti gli incontri e convegni di area organizzati da questo Ministero e da Assocamerestero;

f) altre aree progettuali promozionali definite da ciascuna Camera;

g) in alternativa, le azioni promozionali potranno essere raggruppate per settore merceologico.

Le singole schede progetto dovranno illustrare in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi previsti ed i ricavi attesi, nonché i risultati attesi. A tal fine è importante che nella definizione degli indicatori di successo e dei relativi standard si faccia ricorso, ove possibile, a indicatori di tipo valutativo (come ad esempio il «giudizio» degli operatori o dei visitatori durante una manifestazione fieristica), che si abbia cura di precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione che saranno seguiti (ampiezza del campione di intervistati, obiettività nella selezione degli intervistati, questionario di richiesta delle valutazioni) e che si indichi i modi di eseguire verifiche effettive. In alternativa, la valutazione dei risultati attesi da ogni singolo progetto potrà anche essere affidata a idonee società specializzate.

Le Camere già certificate ai sensi delle normative ISO 9001/9002, potranno far coincidere gli indicatori da esse previsti ai fini del periodico riesame della certificazione con quelli richiesti dall'amministrazione per la misurazione dei risultati attesi.

Documentazione.

Accanto al programma di attività, la Camera invierà alla scadenza del 31 di gennaio anche il bilancio preventivo per l'anno 2001. Per semplificare il lavoro di redazione di tale documento si allega alla presente un modello standard (allegato 4).

Si richiama l'attenzione sulle condizioni di accettabilità del programma di attività e del bilancio preventivo. Questi si intendono valutabili dal Ministero solo se approvati dagli organi statutariamente competenti della Camera. A tal fine, ove l'organo competente sia l'Assemblea e tale organo non si sia ancora riunito al momento della presentazione della domanda, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'Assemblea.

Il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti, solo se sussistono obiettive giustificazioni. Le modifiche devono essere presentate almeno trenta giorni prima della loro esecuzione, e comunque non oltre il 30 ottobre 2001, per consentire al Ministero di approvare i progetti nei tempi previsti dal regolamento. Ogni modifica al programma di attività inviata a questo Ministero, dovrà essere parimenti inoltrata alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

C) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2000.

Entro il 31 marzo 2001, le Camere inviano al Ministero e alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente, che esprime al Ministero il proprio motivato parere, la rendicontazione dell'attività svolta nel corso dell'anno 2000 relativa ai progetti approvati. Le domande inviate successivamente a tale data non saranno ammesse al contributo. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

Redazione del rendiconto.

Al fine di semplificare la redazione del rendiconto di attività, si allega un modello per il riepilogo dei costi sostenuti per tutti i progetti (allegato 5) e un modello per la redazione del rendiconto per ogni singolo progetto approvato per il 2000 (allegato 6).

La rendicontazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, seguendo quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e si dovrà aver cura di giustificare gli eventuali sensibili scostamenti tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi. Inoltre, per testimoniare i risultati conseguiti, si dovranno utilizzare gli indicatori e gli standard di risultato definiti a preventivo, sottolineando quali dei benefici attesi a preventivo siano stati effettivamente conseguiti dalle azioni progettuali. Le Camere già certificate alla data del 31 gennaio 2000 ai sensi delle norme internazionali ISO 9001/9002 e che abbiano utilizzato in fase preventiva gli indicatori da esse previsti ai fini del periodico riesame della certificazione potranno dichiarare il raggiungimento dei risultati attesi comprovando la validità per l'anno 2000 della certificazione ISO 9001/9002.

Anche per la illustrazione delle attività svolte, accanto alle schede di rendiconto di ogni singolo progetto, è richiesta una relazione illustrativa di sintesi ed un elenco delle attività camerali realizzate per settore merceologico di attività, seguendo lo schema proposto all'allegato 7.

Documentazione di corredo.

La rendicontazione dell'attività svolta deve essere corredata dalla fotocopia del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2000, debitamente certificato dagli organi competenti o da società di revisione contabile. Al fine di facilitare la redazione di tale documento, si invia un modello standard di bilancio (allegato 8).

La rendicontazione dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo 2000 non saranno valutabili dal Ministero se non approvati dai competenti organi della Camera, ai sensi del suo vigente statuto. A tal fine, ove l'organo competente sia l'Assemblea, e ove tale organo non si riunisca prima del 31 marzo, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'Assemblea.

A completamento della documentazione le Camere dovranno inviare anche l'elenco degli associati al 31 dicembre 2000 con l'eventuale variazione statistica degli stessi rispetto all'anno precedente. Per semplificare tale adempimento, si allega un modello di calcolo (allegato 9).

Inoltre, per una sollecita erogazione del contributo è necessario che il Ministero conosca con la massima precisione gli estremi bancari ove operare l'accreditamento. Per facilitare anche questa operazione, è stato predisposto un modello di comunicazione (allegato 10).

Redazione della documentazione in lingua italiana.

Tutta la documentazione inviata dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero tradotta in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata dal presidente camerale nella sua qualità di rappresentante legale del sodalizio. La documentazione inoltre dovrà essere trasmessa anche su supporto informatico (floppy disk). Le integrazioni che si renderanno necessarie durante l'anno potranno essere invece anticipate via e-mail.

D) PRESENTAZIONE DI ELEMENTI DI INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE.

Il Ministero ha facoltà di chiedere alle Camere di integrare le domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del contributo, qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario disporre di ulteriori documenti, informazioni o attestazioni. Le camere sono tenute a rispondere con tempestività e completezza alle richieste formulate dal Ministero.

E) ISPEZIONI E VERIFICHE.

Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

F) COME CONTATTARE IL MINISTERO.

L'Ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.

Indirizzo: Ministero del Commercio con l'Estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III, viale America n. 341 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese - Tel. 06-59647548 06-59932460 - Fax: 06-59932454 - E-mail: promo3@mincomes.it

Incaricata dell'istruttoria: dott.ssa Brunella Bellezza - Tel. 06-59932612.

Sito web: http://www.mincomes.it

Roma, 27 dicembre 2000

Il direttore generale: CAPRIOLI

ALLEGATO 1

Modello di relazione per la **proposta** di
Programma promozionale per il **2001**

Camera di Commercio Italiana all'Estero di

Il presente programma è composto di n. progetti

Num. Prog.	Denominazione	Spese preventivate in valuta locale				Ricavi preventivati in valuta locale
		Personale	Beni	Servizi	Totale	
	Totale generale	0	0	0	0	0

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 2

Modello per la redazione dei progetti programmati per il 2001

1. *Progetto n.* ....

2. *Denominazione del progetto*:

3. *Obiettivo del progetto*:

4. *Descrizione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi)*:

5. *Eventuali partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

6. *Indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati del progetto*:

7. *Costi previsti per la realizzazione dell'attività*:

Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome oppure funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	costo previsto (valuta locale)

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

Costi per l'acquisto di beni:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)

Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)

Tabella di riepilogo dei costi previsti

Tipo di Costo	costo previsto (valuta locale)
Costi di personale Costi per l'acquisto di beni Costi per l'acquisto di servizi Totale generale dei costi previsti	

8. *Ricavi previsti per la realizzazione dell'attività*:

Tabella di riepilogo dei ricavi previsti

Tipo di Costo	costo previsto (valuta locale)
Ricavi da contributi pubblici Ricavi da sponsorizzazioni Ricavi per l'erogazione di servizi Totale generale dei ricavi previsti	

9. *Analisi dei benefici attesi:*

Il Presidente

....

ALLEGATO 3

Elenco delle attività programmate per settore merceologico

Attività camerali riclassificate per rami di attività economiche (Fonte Istat Ateco91)	Costo preventivato
1. Agricoltura, caccia e silvicoltura	
2. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	
3. Industrie tessile e dell'abbigliamento	
4. Industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari	
5. Industrie del legno e dei prodotti in legno	
6. Fabbricazione della pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria	
7. Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	
8. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali	
9. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	
10. Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici	
11. Fabbricazione di macchine e elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche	
12. Mezzi di trasporto	
13. Altre industrie manifatturiere (mobili, gioielleria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, bigiotteria, cancelleria, ombrelli, articoli da regalo e oggettistica)	
14. Altro e produzioni plurisettoriali	
Totale	

Il Presidente

ALLEGATO 4

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2001

CAMERA DI ....

Valuta del Paese ....

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2001
A) QUOTE ASSOCIATIVE	
1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese	
2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia	
3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi	
TOTALE A)	0
B) PROVENTI FINANZIARI	
1 - Interessi bancari	
2 - Interessi su titoli	
3 - Altri proventi finanziari	
TOTALE B)	0
C) RICAVI STRAORDINARI	
1 - Introiti da alienazioni patrimoniali	
2 - Sopravvenienze attive	
3 - Differenze attive di cambio	
4 - Altri proventi straordinari	
TOTALE C)	0
D) CONTRIBUTI	
1 - Contributo del Mincomes	
2 - Contributo Fondo Intercamerale	
3 - Contributi da altri Enti	
TOTALE D)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2001
E) INTROITI PER ATTIVITA'	
1 - Servizi di Segreteria	
2 - Servizi di traduzioni e interpretariato	
3 - Servizi di informatica	
4 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)	
5 - Servizi di mailing per conto terzi	
6 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)	
7 - Altri servizi di marketing	
8 - Editoria e documentazione	
9 - Affitto spazio ufficio ad operatori	
10 - Introiti pubblicitari	
11 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings	
12 - Introiti per collegamenti banche dati camerali	
13 - Introiti per recupero IVA	
14 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici	
15 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali	
16 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali	
17 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo	
18 - Altri introiti	
TOTALE E)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI PREVISTI	0

Il Presidente camerale

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2001

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2001
A) COSTI DEL PERSONALE	
1 - Personale "full-time"	
2 - Personale "part-time"	
3- Borsisti e stagiaires	
4 - Contributi previdenziali e assicurativi	
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo	
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione	
TOTALE CATEGORIA A	0
B) ACQUISTI DI BENI	
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio	
2 - Acquisto software per computer	
3 - Formazione del personale d'ufficio	
4 - Ristrutturazione uffici	
5 - Acquisto mobili per ufficio	
6 - Assicurazioni su beni	
7 - Cancelleria, stampati e valori bollati	
8 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici	
TOTALE CATEGORIA B	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI	
Consulenze professionali	
1 - Consulenze legali	
2 - Consulenze amministrative	
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti	
Costi generali	
4 - Posta, telex e telefonia	
5 - Acqua e elettricit...	
6 - Pulizia locali e manutenzione	
7 - Affitti (leasing) di beni	
8 - Manutenzione macchine d'ufficio	
9 - Spese di trasporto - corriere	
10 - Affitto	
11 - Condominio e vigilanza	

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2001
Costi dell'attività informativa	
12 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali	
13 - Costo di gestione del web camerale	
14 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati	
Costi dell'attività formativa	
15 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)	
16 - Costo dei corsi di formazione somministrati	
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende	
17 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali	
18 - Spese per onorari professionali e consulenze	
19 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners	
20 - Spese per interpreti e traduzioni	
Costi dell'attività promozionale	
21 - Incontri con operatori	
22 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari	
23 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari	
24 - Organizzazione esposizioni, fiere	
25 - Partecipazione a esposizioni, fiere	
26 - Organizzazione missioni economiche	
27 - Partecipazione a missioni economiche	
28 - Organizzazione e partecipazione a riunioni intercamerali o a convegni di Area	
29 - Spese per attività culturali	
TOTALE CATEGORIA C	0

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2001
D) ALTRI COSTI	
Oneri finanziari	
1 - Interessi bancari	
2 - Commissioni bancarie	
Oneri tributari	
1 - Tasse e tributi	
2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari	
Costi vari	
1 - Quote associative	
2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)	
....	
....	
3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive	
4 - Multe, penalità e ammende	
TOTALE D)	0
A) + B) + C)	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0

Il Presidente camerale

ALLEGATO 5

Modello di relazione **sull'esecuzione** del
Programma di attività promozionale per il **2000**

Camera di Commercio Italiana all'Estero di

Il presente programma è composto di n. progetti

Num. Prog.	Denominazione dei Progetti	Spese consuntivate in valuta locale			
		Personale	Beni	Servizi	Totale
	Totale generale	0	0	0	0

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 6

Modello per la relazione sull'esecuzione dei progetti realizzati nel 2000

1. *Progetto n.* ....

2. *Denominazione del progetto*:

3. *Attuazione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi)*:

4. *Descrizione dei risultati del progetto, con riferimento alla misurazione degli standard di successo, in base agli indicatori previsti in fase di presentazione del progetto*:

5. *Partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

6. *Costi sostenuti per la realizzazione dell'attività*:

Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome o qualifica camerale del dipendente	costo del giorno/uomo	nn. giorni uomo	costo sostenuto (in valuta locale)

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

Costi per l'acquisto di beni:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo sostenuto (valuta locale)

Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo sostenuto (valuta locale)

Tabella di riepilogo dei costi sostenuti

Tipo di Costo	costo sostenuto (valuta locale)
Costi di personale	
Costi per l'acquisto di beni	
Costi per l'acquisto di servizi	
Totale generale dei costi sostenuti	

7. *Analisi dei benefici conseguiti:*

Si certifica che i costi rappresentati nella presente scheda sono veritieri e che presso l'ufficio della contabilità camerale può essere fatto puntuale riscontro delle dichiarazioni qui fatte. In fede.

Il Presidente

....

ALLEGATO 7

Elenco delle attività realizzate per settore merceologico

Attività camerali riclassificate per rami di attività economiche (Fonte Istat Ateco91)	Costo consuntivato
1. Agricoltura, caccia e silvicoltura	
2. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	
3. Industrie tessile e dell'abbigliamento	
4. Industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari	
5. Industrie del legno e dei prodotti in legno	
6. Fabbricazione della pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria	
7. Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	
8. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali	
9. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	
10. Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici	
11. Fabbricazione di macchine e elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche	
12. Mezzi di trasporto	
13. Altre industrie manifatturiere (mobili, gioielleria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, bigiotteria, cancelleria, ombrelli, articoli da regalo e oggettistica)	
14. Altro e produzioni plurisettoriali	
Totale	

Il Presidente

ALLEGATO 8

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2000

CAMERA DI ....

ATTIVO **Valuta ....**

	1999	2000
DISPONIBILITA' FINANZIARIA - Cassa - Banche -		
CREDITI - Contributo Mincomes - Crediti da clienti - Altri crediti -		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE - Mobili e Attrezzature - Sede di proprietà - Partecipazioni azionarie - Titoli in portafoglio - Altre immobilizzazioni -		
TOTALE ATTIVO	0	0

PASSIVO

	1999	2000
FONDI - Fondo di trattamento di fine rapporto del personale - Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche -		
DEBITI - Contributi previdenziali e assistenziali - Banche - Verso fornitori - Altri debiti -		
CAPITALE SOCIALE E FONDO DI RISERVA - Capitale sociale - Dotazione fondo di riserva al 31.12 dell'anno precedente - Accantonamento dell'anno a Fondo di riserva -		
TOTALE PASSIVO	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

Il Presidente camerale

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2000

CAMERA DI ....

Valuta del Paese ....

RICAVI IN VALUTA LOCALE	1999	2000
A) QUOTE ASSOCIATIVE 1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi		
TOTALE A)	0	0
B) PROVENTI FINANZIARI 1 - Interessi bancari 2 - Interessi su titoli 3 - Altri proventi finanziari		
TOTALE B)	0	0
C) RICAVI STRAORDINARI 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali 2 - Sopravvenienze attive 3 - Differenze attive di cambio 4 - Altri proventi straordinari		
TOTALE C)	0	0
D) CONTRIBUTI 1 - Contributo del Mincomes 2 - Contributo Fondo Intercamerale 3 - Contributi da altri Enti		
TOTALE D)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

RICAVI IN VALUTA LOCALE	1999	2000
E) INTROITI PER ATTIVITA'		
1 - Servizi di Segreteria		
2 - Servizi di traduzioni e interpretariato		
3 - Servizi di informatica		
4 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)		
5 - Servizi di mailing per conto terzi		
6 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)		
7 - Altri servizi di marketing		
8 - Editoria e documentazione		
9 - Affitto spazio ufficio ad operatori		
10 - Introiti pubblicitari		
11 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings		
12 - Introiti per collegamenti banche dati camerali		
13 - Introiti per recupero IVA		
14 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici		
15 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali		
16 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali		
17 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo		
18 - Altri introiti		
TOTALE E)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2000

COSTI IN VALUTA LOCALE	1999	2000
A) COSTI DEL PERSONALE		
1 - Personale "full-time"		
2 - Personale "part-time"		
3- Borsisti e stagiaires		
4 - Contributi previdenziali e assicurativi		
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo		
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione		
TOTALE CATEGORIA A	0	0
B) ACQUISTI DI BENI		
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio		
2 - Acquisto software per computer		
3 - Formazione del personale d'ufficio		
4 - Ristrutturazione uffici		
5 - Acquisto mobili per ufficio		
6 - Assicurazioni su beni		
7 - Cancelleria, stampati e valori bollati		
8 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici		
TOTALE CATEGORIA B	0	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI		
Consulenze professionali		
1 - Consulenze legali		
2 - Consulenze amministrative		
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti		
Costi generali		
4 - Posta, telex e telefonia		
5 - Acqua e elettricit...		
6 - Pulizia locali e manutenzione		
7 - Affitti (leasing) di beni		
8 - Manutenzione macchine d'ufficio		
9 - Spese di trasporto - corriere		
10 - Affitto		
11 - Condominio e vigilanza		

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

COSTI IN VALUTA LOCALE	1999	2000
Costi dell'attività informativa		
12 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali		
13 - Costo di gestione del web camerale		
14 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati		
Costi dell'attività formativa		
15 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)		
16 - Costo dei corsi di formazione somministrati		
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende		
17 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali		
18 - Spese per onorari professionali e consulenze		
19 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners		
20 - Spese per interpreti e traduzioni		
Costi dell'attività promozionale		
21 - Incontri con operatori		
22 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari		
23 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari		
24 - Organizzazione esposizioni, fiere		
25 - Partecipazione a esposizioni, fiere		
26 - Organizzazione missioni economiche		
27 - Partecipazione a missioni economiche		
28 - Organizzazione e partecipazione a riunioni intercamerali o a convegni di Area		
29 - Spese per attività culturali		
TOTALE CATEGORIA C	0	0

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

COSTI IN VALUTA LOCALE	1999	2000
D) ALTRI COSTI		
Oneri finanziari		
1 - Interessi bancari		
2 - Commissioni bancarie		
Oneri tributari		
1 - Tasse e tributi		
2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari		
Costi vari		
1 - Quote associative		
2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)		
....		
....		
3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive		
4 - Multe, penalità e ammende		
TOTALE D)	0	0
A) + B) + C)	0	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale

ALLEGATO 9

Modello per il calcolo della variazione statistica degli associati negli anni 1999 - 2000

Nota Bene:
Per avvalersi di tale modello di calcolo automatico, si inseriscano esclusivamente i dati richiesti dalle caselle indicate con il simbolo "<--------". Tutto il resto di calcolerà automaticamente.

Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 1999

Val. Ass.
0

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	0	<------
Soci italiani	0	<------
Soci di altri Paesi	0	<------

Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2000

Val. Ass.
0

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	0	<------
Soci italiani	0	<------
Soci di altri Paesi	0	<------

Variazione statistica degli associati tra il 31 dicembre 1999 ed il 31 dicembre 2000

Val. Ass.	Val. %
0	0,00%

	Val. Ass.	Val. %
Variazione soci locali	0	0,00%
Variazione soci italiani	0	0,00%
Variazione altri soci	0	0,00%

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 10

Modello per la indicazione delle modalità di pagamento

Il versamento del contributo disposto da codesta Amministrazione potrà essere disposto con bonifico bancario sul conto corrente

n. ....

presso il sotto specificato Istituto di credito denominato:

....

....

tramite (indicare l'eventuale banca intermediaria)

....

....

Il conto bancario sopra specificato è intestato alla scrivente Camera di Commercio, che è nota alla banca con la seguente denominazione:

....

....

Si specifica, inoltre, che la divisa valutaria desiderata per l'accredito è:

....

Il Presidente Camerale

....

01A0037

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, firmato ad Assunzione il 19 marzo 1997.

Si comunica che il giorno 6 dicembre 2000 è avvenuto lo scambio di strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 14 del 27 gennaio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2000.

Conformemente all'art. 19, tale accordo è entrato in vigore il giorno 6 dicembre 2000.

01A0015

Entrata in vigore dell'accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la grande Giamahiria Araba Libica popolare socialista, firmato a Roma il 4 luglio 1998.

Si comunica che il giorno 13 dicembre 2000 è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 244 del 22 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000.

Conformemente all'art. 7, tale accordo è entrato in vigore il giorno 13 dicembre 2000.

01A0044

Entrata in vigore del trattato di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, firmato a Lisbona il 19 settembre 1997.

Il giorno 27 luglio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, firmato a Lisbona il 19 settembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 febbraio 1999, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1999.

In conformità dell'art. 19, l'accordo è entrato in vigore il giorno 27 luglio 2000.

01A0016

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Paluzza

Con decreto interministeriale n. 1115-*bis* in data 6 dicembre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato, ramo difesa-esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Casermetta «poligono di tiro a segno», sito nel comune di Paluzza (UD), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 824, foglio 28, mappale 3254 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 6.550.

01A0167

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 gennaio 2001

Dollaro USA	0,9497
Yen giapponese	110,55
Corona danese	7,4651
Lira Sterlina	0,63280
Corona svedese	8,9286
Franco svizzero	1,5271
Corona islandese	79,97
Corona norvegese	8,2980
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,57677
Corona ceca	35,173
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,96
Litas lituano	3,7997
Lat lettone	0,5851
Lira maltese	0,4107
Zloty polacco	3,8870
Leu romeno	24733
Tallero sloveno	213,8375
Corona slovacca	43,855
Lira turca	632633
Dollaro australiano	1,6745
Dollaro canadese	1,4212
Dollaro di Hong Kong	7,4075
Dollaro neozelandese	2,1087
Dollaro di Singapore	1,6416
Won sudcoreano	1202,46
Rand sudafricano	7,1840

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0204

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione allo statuto dell'associazione Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.)

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competività sono state approvate modifiche allo statuto dell'associazione Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.), che risulta ora composto da quaranta articoli - e la cui personalità giuridica era stata riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1967, n. 822.

01A0046

Modificazione allo statuto della fondazione Istituto dirigenti italiani (I.D.I.)

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competività sono state approvate modifiche allo statuto della fondazione Istituto dirigenti italiani (I.D.I.), concernenti gli articoli 7, 14 e 15 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 23 aprile 1971.

01A0047

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazione della denominazione sociale della società francese «Cardif Risques Divers S.A.» in «Cardif Assurances Risques Divers S.A.», in Parigi.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazione private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia della modificazione, con effetto dal 13 ottobre 2000, della denominazione sociale della società francese, «Cardif Risques Divers S.A.», con sede in Avenue Kléber n. 5 - 75116 Parigi - Francia e con rappresentanza generale per l'Italia in largo Toscanini, 1 - 20122 Milano, in «Cardif Assurances Risques Divers S.A.».

01A0038

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Approvazione della variante al piano regolatore generale

Il consiglio comunale di San Vito al Tagliamento (Pordenone), con deliberazione n. 26 in data 3 luglio 2000, ha individuato l'area per la realizzazione della casa circondariale, dando atto che tale individuazione costituisce variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 6, terzo comma della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con conseguente approvazione della variante n. 14 al P.R.G.C.

01A0064

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 11 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, recante: «Modalità per il rimborso ai comuni degli oneri sostenuti per il personale di custodia delle case mandamentali soppresse.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2000).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 6, seconda colonna, al comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «1° gennaio *2000* — 21 agosto 2001.», leggasi: «1° gennaio *2001* — 21 agosto 2001.».

01A0163

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651006/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.